

Regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti

Avamprogetto del 14 agosto 2017

per

Operatrice sociosanitaria AFC Operatore sociosanitario AFC

N. della professione 86914

OdASanté,

*visti gli articoli 33 e 38 della legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10),
l'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice sociosanitaria AFC/
Operatore sociosanitario AFC del 5 agosto 2016 (di seguito «ordinanza in materia di
formazione»), il piano di formazione del 5 agosto 2016 e il profilo di cultura generale relativo
all'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura
generale nella formazione professionale di base,*

*stabilisce la seguente regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con
validazione degli apprendimenti acquisiti.*



1 Oggetto

Nella procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione (art. 17 dell'ordinanza in materia di formazione).

2 Ammissione

L'ammissione alle procedure di qualificazione è disciplinata dall'articolo 16 dell'ordinanza in materia di formazione. L'ammissione alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dall'articolo 16 lettera c.

Secondo questa disposizione, è ammesso alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

- ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr (RS 412.101),
- ha svolto almeno 3 anni di tale esperienza professionale nel campo dell'operatore sociosanitario AFC, e
- rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

3 Durata e svolgimento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti si basa sulle prescrizioni contenute nel documento della SEFRI «Validazione degli apprendimenti acquisiti. Guida per la formazione professionale di base» del 27 settembre 2010.

I candidati raccolgono le prove degli apprendimenti acquisiti in un apposito dossier, dimostrando in questo modo di aver maturato le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e le necessarie conoscenze di cultura generale.

Nell'ambito della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti tali competenze operative e conoscenze di cultura generale vengono valutate con il giudizio «acquisite» o «non acquisite».

4 Superamento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è superata se:

- le competenze operative richieste sono state acquisite. Queste ultime sono evidenziate in grigio nel profilo di qualificazione sottostante;
- nei campi di competenze operative F, G e H, è stata acquisita almeno 1 competenza operativa per ogni campo;
- l'80% delle competenze operative (vale a dire almeno 30 competenze operative) e delle conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo sono ritenute complessivamente acquisite. In quest'ottica la disposizione sulla ponderazione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza in materia di formazione («Caso particolare») si applica per analogia.

Tabella delle competenze operative

Campi di competenze operative		Competenze operative						
		1	2	3	4	5	6	7
A	Professionalità e orientamento al cliente	Operare come professionista e membro di un team	Strutturare in modo professionale il rapporto con i clienti e con il loro contesto	Assistere i clienti nelle funzioni corporali	Operare in funzione delle abitudini legate all'età, alla cultura e alla religione dei clienti	Collaborare alla garanzia della qualità		
B	Cura e assistenza	Assistere i clienti nella cura del corpo	Assistere i clienti nella mobilitazione e nei posizionamenti	Assistere i clienti nelle funzioni corporali	Assistere i clienti nella respirazione	Assistere i clienti nell'assunzione dei pasti	Assistere i clienti durante il sonno e il riposo	
C	Cura e assistenza in situazioni critiche	Reagire correttamente in situazioni d'emergenza	Collaborare nell'assistenza alle persone in fin di vita	Partecipare all'accompagnamento dei clienti in situazioni di crisi	Partecipare all'accompagnamento dei clienti affetti da malattie croniche, polimorbilità o in situazioni di cure palliative	Sostenere i clienti in stato confusionale		
D	Atti medico-tecnici	Controllare le funzioni vitali ed effettuare il bilancio dei liquidi	Effettuare prelievi di sangue da vene e capillari	Preparare e somministrare medicinali	Preparare infusioni sensoria medicinali aggiunti e somministrare nel sistema venoso periferico, sostituire infusioni con medicinali già aggiunti	Preparare e somministrare l'alimentazione per sonda	Effettuare iniezioni sottocutanee e intramuscolari	Cambiare la medicazione delle ferite che guariscono per prima e seconda intenzione
E	Promozione e mantenimento della salute e dell'igiene	Rispettare la sicurezza sul lavoro, le misure igieniche e di protezione dell'ambiente	Attuare misure di prevenzione	Stimolare le risorse personali dei clienti	Informare e accompagnare i clienti nelle questioni di alimentazione			
F	Organizzazione della giornata	Organizzare in modo professionale la giornata delle diverse categorie di clienti	Aiutare i clienti ad avere e mantenere una giornata strutturata	Percepire le esigenze dei clienti in termini di sessualità e creare l'ambito adatto				
G	Compiti di economia domestica	Aiutare i clienti nella scelta di un abbigliamento adeguato e nella cura del guardaroba	Garantire un ambiente di vita pulito e sicuro tenendo conto delle esigenze e personali					
H	Compiti amministrativi e logistici	Collaborare all'accettazione e alla dimissione dei clienti	Utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione specifiche della struttura	Organizzare i trasporti dei clienti	Gestire il materiale di consumo e i medicinali	Mantenere in buono stato i mobili e le attrezzature		

5 Ripetizione

La ripetizione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Il dossier con le prove degli apprendimenti acquisiti può essere completato e ripresentato per valutazione al massimo due volte. Le competenze operative e le conoscenze di cultura generale acquisite in base al certificato degli apprendimenti acquisiti vengono riconosciute e non rivalutate una seconda volta.

6 Attestazioni e titolo

Chi ha superato la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti consegue, secondo gli articoli 37 LFPr e 22 dell'ordinanza in materia di formazione, l'attestato federale di capacità (AFC). L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «operatrice sociosanitaria AFC»/«operatore sociosanitario AFC».

Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti, nel certificato delle note sono riportate le note delle competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e della cultura generale.

7 Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 2019 la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti si svolge in base alle condizioni di riuscita per la validazione degli apprendimenti acquisiti per operatore sociosanitario/operatrice sociosanitaria AFC del 23 maggio 2011.

Chi ripete la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entro il 31 dicembre 2024 viene valutato, su richiesta, in base alle condizioni di riuscita per la validazione degli apprendimenti acquisiti per operatore sociosanitario/operatrice sociosanitaria AFC del 23 maggio 2011.

8 Entrata in vigore e riconoscimento

La presente regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Berna,

OdASanté
Il Presidente

Il Direttore

Bernhard Wegmüller

Urs Sieber

Durante la riunione del 26 giugno 2017, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori sociosanitari AFC si è pronunciata sulla presente regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatrice sociosanitaria AFC e operatore sociosanitario AFC.

Riconoscimento della procedura di qualificazione

Conformemente all'articolo 33 LFPr e dopo aver consultato i Cantoni, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) riconosce come altra procedura di qualificazione la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti relativa alla formazione professionale di base di operatrice sociosanitaria AFC/operatore sociosanitario AFC.

Berna,

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e maturità

